

**Alla cortese attenzione dei Membri della 7^a Commissione permanente
Istruzione, ricerca e beni culturali.
Senato della Repubblica.**

Oggetto: Osservazioni in merito al Disegno di Legge 2443 approvato alla Camera dei Deputati il 21 giugno 2016. Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo.

La Società Italiana Psicologi Area Professionale è associazione apartitica e senza finalità di lucro che dal 1995 rappresenta in Italia i liberi professionisti psicologi che operano nelle diverse aree applicative della psicologia in coerenza con la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e s.m.i. sull'ordinamento della professione di psicologo.

Dall'aprile del 2016 la nostra associazione è affiliata a Confcommercio e siamo componenti del Coordinamento nazionale Confcommercio professioni.

A proposito del Disegno di legge n. 2443 teniamo innanzitutto a sottolineare che, una volta approvato, avrà effetti che andranno ad impattare su realtà professionali in forte crescita, sempre più ampie e variegate, sia in termini di competenze acquisite e consolidate sia in termini di retribuzioni, contrattualità e forme di rapporto di lavoro, che nel loro insieme costituiscono un significativo fenomeno economico e sociale in movimento. Si pensi ad esempio che l'insieme dei liberi professionisti con o senza un proprio Ordine professionale, l'insieme dei lavoratori autonomi professionali italiani, rappresenta il 6% degli occupati complessivi, il 5,3% dell'insieme dei redditi e dei lavori d'impresa e cioè una ricchezza prodotta di 49,1 miliardi di euro (dati della ricerca 2016 condotta da ufficio studi Confcommercio - [Riavviare la crescita, il ruolo delle professioni nel terziario di mercato](https://goo.gl/fmrOIZ) - <https://goo.gl/fmrOIZ>). Una massa critica di liberi professionisti impegnati quotidianamente e con passione nelle proprie attività professionali, sempre più varie e composite. Professionisti che formano il proprio reddito in modo sempre più composito, con diverse attività, attraverso l'applicazione di competenze e abilità in settori professionali anche differenti, di cui i professionisti psicologi sono rappresentazione esplicativa.

A tal proposito, osserviamo che una parte significativa (ad oggi il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi ne ha contati circa 50000 unità) di tutti i professionisti psicologi impegnati nelle diverse aree applicative delle discipline psicologiche, esercita le proprie competenze professionali nella formazione, nell'orientamento, nella scuola, nelle attività socio-educative e psicopedagogiche con diversi ruoli e funzioni, con svariate forme contrattuali, spesso a progetto e a tempo determinato. Negli anni, con la nascita e lo sviluppo delle stesse discipline psicologiche si sono costituiti sul campo profili professionali di psicologi a supporto degli allievi di tutte l'età, del lavoro degli insegnanti e dei formatori, a supporto di cittadini portatori di disabilità o di specifiche abilità in ogni fascia d'età e in numerosi contesti a carattere formativo, riabilitativo, educativo, giuridico. Profili professionali spesso impegnati ad offrire il proprio contributo per il funzionamento efficace ed efficiente degli stessi enti in cui operano, esperti

nell'area scientifica della psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva, dell'apprendimento, dei processi cognitivi, ma anche dell'importante area della psicologia dei gruppi, delle organizzazioni, del lavoro, della comunità, della salute, della prevenzione, dello sport. I profili professionali degli psicologi non sono rappresentati solo dall'attività strettamente clinica e dalle psicoterapie, l'ultima delle quali condivisa con i medici (art.3 L. 18 febbraio 1989 n.56).

Va ricordato che i professionisti psicologi hanno molto spesso specifiche competenze per valorizzare le risorse affettive e le competenze relazionali, per la mediazione dei conflitti, per favorire la collaborazione delle famiglie ai percorsi di apprendimento, per contribuire, in sinergia con le dirigenze con cui si rapportano, alle collaborazioni con gli enti locali e con le strutture socio sanitarie impegnati nell'applicazione delle normative vigenti.

Il disegno di legge 2443 “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”, approvato dalla Camera dei deputati il 21/6/2016, si propone di intervenire nell'ambito delle professionalità educative o di rilevanza educativo/formativa fornendo prescrizioni sulla natura delle attività professionali, sui requisiti di professionalità degli operatori interessati e sui percorsi formativi necessari per possederli (Laurea e/o Laurea Magistrale), con la lodevole finalità di accrescere il livello qualitativo delle prestazioni professionali e, indirettamente, lo standard dei servizi scolastici ed educativi per i cittadini nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, dall'infanzia alla maturità.

Si tratta quindi di un disegno di legge assai importante che interviene in un ambito sociale - quale quello della scuola, dei servizi scolastici ed educativi, della formazione professionale e permanente, dei servizi di orientamento e per il lavoro, dei servizi sociali e sanitari, dei servizi sportivi, delle strutture di formazione aziendale, ecc. - che risulta però ampiamente popolato da differenti tipi di professionalità costruite nel tempo anche con itinerari non strettamente formalizzati e non direttamente collegate univocamente a specifici titoli di studi predefiniti.

E' quindi plausibile ritenere che la normazione prevista dal D.L. 2443, seppure cerchi di portare un chiarimento in questo mondo professionale assai eterogeneo e talora poco decifrabile dagli stessi cittadini, difficilmente potrà superare – *allo stato attuale dell'articolato normativo* - la sovrapposizione di legittime “aree di azione professionale in campo educativo”, con conseguenti concrete possibilità di conflitti interprofessionali, come cercheremo di esplicitare di seguito nei punti di criticità seguenti.

Per di più, vale la pena sottolineare in questa nostra premessa, l'inopportuna e obsoleta scelta preliminare di sostenere una meccanica relazione diretta tra titolo di studio e professione negli ambiti educativi, sociali e sanitari.

E' ormai noto che l'equazione “un ambito conoscitivo (titolo di studio) = un'unica professione” non è più sostenibile nella realtà sociale attuale e che, al contrario, il mondo delle professioni si è andato evolvendo in tutta Europa nella direzione opposta di una “molteplicità di professioni derivanti dallo stesso tipo di saperi o dallo stesso tipo di titolo di studio” (basterà ricordare cosa succede per i laureati in giurisprudenza, in economia, in quasi tutte le discipline umanistiche e persino in medicina). A conferma di ciò non è secondario far presente che proprio l'inadeguatezza dell'indicatore “titolo di studio” nel connotare le conoscenze e la capacità di una persona all'ingresso nel mercato professionale ha spinto i paesi europei ad accordarsi sull'*European Qualifications Framework (EQF)* per connettere tra loro i diversi sistemi di qualificazione presenti

nell'Unione Europea e focalizzarsi sugli *8 livelli di riferimento* che corrispondono a *learning outcomes* dei percorsi di studio e formativi.

Volendo tuttavia valorizzare gli obiettivi del DL 2443 ponendoci in un'ottica costruttiva e di miglioramento del dettato normativo vorremmo mettere in evidenza alcuni punti critici, ringraziando sin d'ora per l'attenzione che vorrà essere data.

Criticità 1 - Resta non sufficientemente chiaro lo status delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga

Nel DL 2443 con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 7, 8 si opera di fatto senza la necessaria chiara distinzione giuridica tra “professioni regolamentate” e “professioni non organizzate in ordini e collegi” (di cui alla L. 14 gennaio 2013 n. 4).

Dall'articolato sembrano delinearci nuove professioni regolamentate ai fini dell'interesse pubblico. Infatti, viene data una specifica definizione di esclusività dei campi di attività e dei tipi di attività, viene prescritta la necessità di un codice deontologico, sono fissati i requisiti di accesso nonché l'automatica corrispondenza a un titolo di studio, con ridotta consapevolezza, per altro, del fatto che i titoli universitari dei nuovi ordinamenti corrispondono in realtà a classi (quindi con alta variabilità da Università a Università dei curricula formativi e del numero di Crediti Formativi Universitari assegnati alle varie discipline).

Se si trattasse di vera professione regolamentata, tuttavia, non dovrebbero essere sottaciuti i requisiti del tirocinio professionale obbligatorio (post o pre-laurea come avviene nella LM abilitante a ciclo unico in Scienze della formazione primaria) e dell'Esame di stato, indispensabile controllo statale, nel nostro ordinamento, per l'abilitazione all'esercizio di una professione insieme all'obbligo di iscrizione a un Ordine.

Se invece si intende professione ai sensi della L. 14 Gennaio 2013 n.4 (professionisti che erogano servizi mediante il ricorso prevalente o esclusivo a prestazioni intellettuali) non si comprende il solo riferimento - nel D.L. 2443 - alla suddetta legge nell'art.12 e la mancanza di ulteriori riferimenti ai requisiti e alle condizioni previste da essa e che debbono essere rispettati per una corretta presenza nel mercato professionale.

Criticità 2 - Vi è una ridotta attenzione a delimitare i confini delle prestazioni erogate evitando sovrapposizioni di attività

Seppure sia compito non facile effettuare distinzioni teorico-metodologiche in ambito educativo per il fatto che l'educazione è, per definizione, un oggetto multidimensionale su cui convergono conoscenze e pratiche professionali multi-, inter- e transdisciplinari (domini della psicologia, sociologia, antropologia, medicina, pedagogia convergenti in una accezione allargata di scienze dell'educazione), *sul piano pratico il D.L. 2443 sembra operare senza tenere conto di quanto già normato da altre leggi.*

Infatti dovrebbe essere noto che la L. 11-7-2003 n. 170 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca; Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160) nello *specificare le attività tipiche del laureato in*

Scienze e tecniche psicologiche (e a fortiori nella Classe L51 in Psicologia) verificate dall'Esame di Stato e che hanno una specifica riserva, ne indica alcune che hanno diretta rilevanza in ambito educativo, formativo e per lo sviluppo dei processi cognitivi, affettivi e per l'apprendimento lungo l'arco di vita delle persone.

Ci si riferisce in particolare all'art. 3 comma 1-quinquies:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

- “realizzazione di **progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione**, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per **l'orientamento professionale**, per **l'analisi dei bisogni formativi**, per la selezione e la **valorizzazione delle risorse umane**;
- esecuzione di **progetti di prevenzione e formazione** sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per **l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale**, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

- “ - partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio **delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto**, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per **la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici**, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di **interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità**;
- collaborazione con lo psicologo negli **interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale**;

Confrontando tali attività tipiche o caratteristiche degli psicologi con quanto esposto negli artt. 4, 6, 9 del D.L. 2443 e notando evidenti sovrapposizioni con quanto previsto per le figure di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo, sembra plausibile sostenere il dubbio di illogicità di tale norma. Essa, di fatto, appare discriminatoria in quanto basata su titoli di studio della sola area delle Scienze della formazione senza prestare attenzione alla realtà del lavoro professionale in campo educativo e soprattutto a quanto già normato da altra legge a proposito delle attività che i professionisti psicologi legittimamente già possono svolgere in ambito educativo, formativo e dell'orientamento scolastico e professionale, anche in virtù della loro storica appartenenza alle scienze che si occupano anche dell'educazione.

Criticità 3 - I possibili effetti di “chiusura” del mercato occupazionale a causa dell’istituzione di Corsi di laurea abilitanti

Seppure la prescrizione che individua titoli appropriati per svolgere attività professionali in campo educativo sia da accogliere positivamente, ciò che appare critica è la scelta di operare nella forma di *titoli abilitanti* direttamente alla professione e collocati solamente nell’area delle Scienze dell’educazione, non specificando per altro l’opportunità di una equilibrata formazione (misurata in termini di Crediti Formativi Universitari) nelle aree pedagogica, psicologica e delle altre scienze dell’educazione.

Tale scelta appare antistorica sul piano culturale e scientifico (data la contiguità degli ambiti disciplinari e l’elevata integrazione tra le competenze pedagogiche e psicologiche nella ricerca applicata in campo scolastico e formativo) e rischia di ridurre la qualità delle prestazioni e dei servizi professionali offerti ai cittadini in ambito scolastico, dei servizi educativi, dell’orientamento, dei servizi per il lavoro, ecc. In tal modo facendo perdere quanto da tempo costituisce un contributo rilevante sul piano tecnico-scientifico per la presenza di psicologi che attuano la loro professionalità (anche in posizioni di responsabilità) nel mondo della scuola, dei servizi socio-educativi, della formazione e dell’orientamento scolastico e professionale in un’ottica psicosociale e psicopedagogica (ovvero al di fuori della tradizionale modalità strettamente clinico/sanitaria).

Si tratta dunque di un’inopportuna “chiusura dell’accesso” ai mondi professionali della scuola, della formazione, dell’orientamento, ecc. creando una riserva di fatto per alcuni professionisti e l’esclusione di altri, non giustificata dalle caratteristiche di dinamicità e di liberalizzazione che il mercato delle professioni sta sempre più richiedendo, valorizzando giustamente non tanto i titoli di studio iniziali quanto il possesso di competenze certificabili e adeguate ai compiti complessi da svolgere.

Appare pertanto plausibile, accanto alle previsioni attuali del DL 2443 chiedere di inserire un comma che preveda una sorta di *equipollenza* dei percorsi formativi ed esperienziali di accesso diretto alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista opportunamente regolati in maniera da salvaguardare comunque le specificità dei laureati delle classi L24 (lauree triennali in scienze e tecniche psicologiche) e LM51 (lauree magistrali in psicologia).

In sintesi proposte operative

Oltre a una migliore specificazione dello status delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista secondo quanto argomentato nella *Criticità 1* si ritiene di poter proporre le seguenti notazioni utili per emendare il testo attuale del DL 2443:

Art. 4 (*Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l’attività professionale dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista*) Esplicitare che questi professionisti che operano nei servizi pubblici e privati non hanno l’esclusiva di intervento per tutti i punti elencati o - **in via subordinata** - non hanno l’esclusiva per i punti a), b), d), e), f), g), h), l), m), o), p)

Art.6 (*Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico*). L'articolo andrebbe modificato nel senso di rendere evidente il fatto che occorre stabilire una compatibilità o una forma di equivalenza con le norme esistenti sugli atti tipici degli psicologi (come sopra argomentato). I punti di maggiore criticità che potrebbero essere fonte di conflitto o di contenziosi sono quelli indicati alle lettere a), b), c), d), g);

Art. 9 (*Attività professionali e competenze del pedagogo*) L'articolo andrebbe modificato nel senso di rendere evidente il fatto che occorre stabilire una compatibilità o una forma di equivalenza con le norme esistenti sugli atti tipici degli psicologi (come sopra argomentato). I punti di maggiore criticità che potrebbero essere fonte di maggior conflitto o di contenziosi sono quelli indicati alle lettere a), d), e), h), i).

Art. 13 (*Norme finali e transitorie*) Si propone di articolare quanto indicato nel DL 2443 in maniera da rendere possibile un'equipollenza dei percorsi formativi ed esperienziali di accesso diretto alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo (opportunamente regolati in maniera da salvaguardare comunque le specificità dei laureati delle classi L24 e LM51 e la loro inclusione).

Ciò può essere ottenuto non tanto (come nell'attuale testo) attraverso la specifica di requisiti temporali di durata del lavoro, di anzianità di servizio o di continuativo rapporto di lavoro subordinato - criteri quasi sempre discutibili (anche perché in questo ambito la prassi è quella di utilizzare contratti di natura temporanea o parasubordinati) e oggetto di contenziosi - quanto piuttosto utilizzando le opportunità di legge in merito alla verifica delle reali competenze possedute dagli operatori interessati e comunque acquisite in contesto formali, informali e non formali (si veda la L.92/2012, art. 4, commi 51-61, su riconoscimento e validazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti).

per la Società Italiana Psicologi Area Professionale

Il Presidente
Pierluigi dott. Policastro

